



Comune di COLERE

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 9
in data: **24-02-2018**
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres/Ass		Pres/Ass
Bonomo Cav. Benedetto Maria	P	Belingheri Luigi	P
Aquini Mirella	P	Belingheri Marco	A
Abati Laura	P	Piantoni Angelo	P
Belingheri Leandro	P	Belingheri Fabio	P
Piantoni Omar	P	Belingheri Alex	P
Piantoni Pierina	P		

ne risultano assenti **1** e presenti **10**.

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Marco Giuseppe Agro'** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Cav. Benedetto Maria Bonomo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Marco Giuseppe Agro', Segretario Comunale, ai sensi dell' art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

F.to Marco Giuseppe Agro'

La sottoscritta, Elena Bettoni - Responsabile del servizio Amministrativo/contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento (art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

F.to Elena Bettoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;*

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 1 comma 703 della medesima legge è fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU istituita con D.Lgs. n. 23/2011 e modificata con D.L. n. 201/2011,
- con i commi dal 704 al 727 della medesima legge sono apportate sostanziali modifiche alla precedente disciplina IMU;

PRECISATO che:

- l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/ 2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 04-02-2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2016, con la quale sono state apportate modifiche all'art. 17 comma 4;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo dall'anno 2013 la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

- l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

PRESO ATTO che:

- l'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) apporta modifiche sostanziali all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilendo che *“l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione,
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ai sensi dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRECISATO che le modifiche apportate all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e smi, dal comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 comportano l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, disponendo la riduzione della base imponibile del 50% *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comandante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23”* (comma 2 lett. a);

RICORDATO, inoltre, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

DATO ATTO che:

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; il medesimo comma stabilisce altresì che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- il medesimo comma, come modificato dal D.L. n. 47 del 28/03/2014, precisa che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto ministeriale;
- il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B, del D.L. n. 35/2013, secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico,
- il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda IMU è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta,
- il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DATO ATTO che, con Decreto 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2018 è stato differito al 28/02/2018;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio 2018 (27 dicembre 2017 n. 205), al comma 37 dell'articolo 1 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 10 del 25/03/2017 con cui venivano confermate le aliquote dell'anno precedente;

RILEVATO che l'Amministrazione intende confermare tutte le imposte, le tasse, le tariffe e le aliquote attualmente vigenti;

TENUTO CONTO :

- del gettito IMU dell'annualità 2017;
- delle modifiche applicative introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) con particolare riferimento alla nuova fattispecie del tributo di competenza comunale IUC articolata in IMU, TASI e TARI,
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini, per effetto delle quali appare opportuno confermare per l'anno in corso le aliquote approvate per il 2017 nel rispetto del blocco degli aumenti tributari stabiliti per l'anno 2018 dalla Legge di Bilancio;

PRECISATO che la definizione delle aliquote IMU è fortemente condizionata anche dall'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha disciplinato:

- a) la riserva statale del gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) l'istituzione del "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito dell'IMU, mediante compartecipazione dei Comuni stessi, la cui determinazione è legata anche alla stima, operata dal Ministero, del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 01/02/2018, in merito all'applicazione delle seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Altri fabbricati	0,95%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito	0,95%
Immobili non produttivi di reddito fondiario	0,95%
Aree fabbricabili	0,95%
Insedimenti produttivi	0,95%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU netto stimato per l'anno 2018 ammonta a €. 270.000,00;

PRECISATO che:

- ricadendo il Comune di Colere in area montana, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'applicazione dell'Imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lettera a) D.L. n.16/012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012),
- ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO altresì che con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 25/03/2017, si è provveduto alla conferma dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Colere ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, valevole anche per l'anno 2018 di cui si allegano tabelle 1 e 2;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli nr. 7, contrari nr. 0, astenuti nr. 3 (Piantoni Angelo, Belingheri Fabio e Belingheri Alex), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI STABILIRE con riferimento all'Imposta Municipale Propria "IMU" l'applicazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote, come da tabella allegata, precisando che la decorrenza è dal 1 gennaio 2018:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Altri fabbricati	0,95%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito	0,95%
Immobili non produttivi di reddito fondiario	0,95%
Aree fabbricabili	0,95%
Insedimenti produttivi	0,95%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

3. DI DARE ATTO che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. DI DEMANDARE per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con propria deliberazione nr. 8 del 04-02-2012;
5. DI DARE ATTO che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel Comune di Colere, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 25/03/2017, valevole anche per l'anno 2018 di cui si allegano tabelle 1 e 2;
6. DI DARE ATTO che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
7. DI DELEGARE il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di legge.
8. DI DARE ATTO che con le aliquote sopra determinate il gettito IMU previsto da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammonta a € 270.000,00;

9. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
10. Con unanime e separata votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Avv. Cav. Benedetto Maria Bonomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Agro'

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-02-2018.

Addì, 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Agro'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marco Giuseppe Agro'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in data 24/02/2018.

Addì, 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marco Giuseppe Agro'

COMUNE DI COLERE

DETERMINAZIONE VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI PREVISTI DAL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – ANNO 2018 – AI FINI DELL'IMU.

Il valore unitario di un'area edificabile viene determinato correggendo con il fattore di ubicazione di cui alla tabella 2 il valore unitario indicato in tabella 1 per ciascuna zona urbanistica di PGT.

Tabella 1

Valore unitario per zone urbanistiche	Valore base	Fattore di zona	Valore unitario /mq
Zona A (compreso piano di recupero AT10)	€ 32,50	1,00	€ 32,50
Zona B1	€ 38,00	1,60	€ 60,80
Zona B2	€ 38,00	1,30	€ 49,40
Zona B3	€ 38,00	1,00	€ 38,00
C1 (zone residenziali AT1, AT2, AT3 soggette a piano attuativo)	€ 48,80	1,20	€ 58,56
C2 (zona residenziale AT4 soggetta a piano attuativo)	€ 48,80	1,10	€ 53,68
AT 5 PA1 (residenze turistiche Carbonera)	€ 48,80	1,50	€ 73,20
AT6 - PA8 (residenze turistiche Cantoniera)	€ 48,80	0,60	€ 29,28
AT7 – PA9 (residenze turistiche Cantoniera)	€ 48,80	1,10	€ 53,68
AT8 – PA2 (attrezzature ricezione turistica Carbonera)	€ 48,80	1,10	€ 53,68
AT9 – PA3 (stazione risalita Carbonera)	€ 48,80	0,70	€ 34,16
AT11 – PR2 (Piano recupero Franceschetti)	€ 32,50	1,00	€ 32,50
D1 (produttiva di completamento)	€ 32,50	1,80	€ 58,50
D2 (produttiva di completamento oltre Dezzo)	€ 32,50	1,20	€ 39,00
R1 (non compresa in ambiti di trasformazione – Villetta e Cantoniera)	€ 38,00	1,9263	€ 73,20

Tabella 2

Correzione in funzione dell'ubicazione	
Colere e Cantoniera della Presolana	1,00
Altre zone	0,80

N.B.: per aree ubicate in zone urbanistiche non comprese nella tabella 1 e che presentano capacità edificatorie residue, la valutazione potrà essere effettuata con criteri proporzionali.